Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 maggio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1980, n. **154.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Messina alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, adottata il 5 ottobre 1978, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra in soprannumero di patologia generale della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, adottata il 31 ottobre 1979, che consente al passaggio dell'Università di Roma del posto di assistente ordinario di patologia speciale medica e metodologia clinica;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Paolo Marchei e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra in soprannumero di patologia generale della stessa facoltà dell'Università di Roma;

Considerato l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Paolo Marchei, alla cattedra in soprannumero di patologia generale della stessa facoltà dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. 155.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 583, 584, 585, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 583. — La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di clinica medica e gastroenterologia, cattedra di gastroenterologia, e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La scuola ha la durata di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 584. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatica ed epidemiologia.

2° *Anno*:

clinica medica generale (triennale) I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) I;
anatomia ed istologia patologica (biennale) I;
fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) I;
radiologia e medicina nucleare (biennale) I;
scienza dell'alimentazione e dietetica.

3° *Anno*:

clinica medica generale (triennale) II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) II;
anatomia e istologia patologica (biennale) II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) II;
radiologia e medicina nucleare (biennale) II;
endoscopia digestiva (biennale) I.

4° *Anno*:

clinica medica generale (triennale) III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) III;
endoscopia digestiva (biennale) II;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.

A queste materie fondamentali obbligatorie possono essere aggiunte materie complementari con corsi semestrali in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

Art. 585. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori, nonché di prestare, se richiesti, periodi di frequenza ai fini di apprendimento, estendendo storie cliniche e praticando le ricerche di laboratorio.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare per gruppi di materie, tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti fondamentali e complementari di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo. Gli esami biennali e triennali sono superati rispettivamente alla fine del biennio e alla fine del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, i candidati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere gastroenterologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **156.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 147 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti nuove scuole: scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio - scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio e della scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia:

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio

Art. 197. — Viene istituita nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo la scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio con sede presso il reparto di patologia medica I.

Il corso di studi ha la durata di tre anni.

La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazione.

La frequenza alla scuola è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.

Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali dopo aver superato l'esame finale, è rilasciato il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio.

Il numero complessivo degli iscritti è di quattro per ogni anno di corso.

L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami.

Art. 198. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia e citomorfologia funzionale;
elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;
metodi di analisi chimica e quantitativa;
patologia molecolare;
fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di biometria e statistica (complementare).

2° *Anno*:

patologia sperimentale metabolica;
semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I);
medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;
neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);
fisiopatologia e clinica ostetrica ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare).

3° *Anno*:

clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II);
farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio;
dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
oftalmologia del diabete e nelle malattie del ricambio (complementare).

Art. 199. — La direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia

Art. 200. — La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso il reparto di geriatria e gerontologia e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

farmacologia (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione della patologia dell'apparato locomotore (annuale);
anatomia e istologia patologica (biennale I);
biologia della senescenza (biennale I);
fisiopatologia (biennale I);
geriatria sociale (biennale I);
semeiotica (biennale I);
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale I).

2° *Anno*:

principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria (annuale);
anatomia e istologia patologica (biennale II);
biologia della senescenza (biennale II);
fisiopatologia (biennale II);
geriatria sociale (biennale II);
semeiotica (biennale II);
radiologia e radioterapia (biennale I);
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale II).

3° *Anno*:

neurologia (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione neurologica (annuale);
psicologia (annuale);
radiologia e radioterapia (biennale II);
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale III);
clinica geriatrica (biennale I);
terapia medica (biennale I);
pratica geriatrica extraospedaliera (biennale I).

4° *Anno*:

chirurgia geriatrica (annuale);
formazione degli operatori geriatrici (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori (annuale);
principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale;
geragogia (annuale);
psicogeriatria (annuale);
clinica geriatrica (biennale II);
terapia medica (biennale II);
pratica geriatrica extraospedaliera (biennale II).

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sotenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1980
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1980, n. **157.**

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 157. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 1.700.000.000, un fabbricato sito in Roma, via Reno, 1, angolo via Clitunno, costituito da cinque piani fuori terra e da un seminterrato, della superficie coperta di mq 1625 più area di terreno scoperto di mq 530, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 225616, foglio 576, particella 137 sub 1-7, di proprietà della Società mobiliare immobiliare romana a r.l., come da promessa di vendita 9 febbraio 1968, n. 71159/31872 di repertorio, a rogito dottor Vincenzo Colapietro, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1980
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 264

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Delimitazione della zona di produzione del vino da tavola con indicazione geografica « Monte Antico ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 gennaio 1978, che detta norme sulla presentazione e designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la delimitazione della zona di produzione del vino da tavola con indicazione geografica « Monte Antico » corredata dal parere favorevole del comitato regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 giugno 1979;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla delimitazione della zona di produzione del vino da tavola sopracitato;

Decreta:

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino da tavola con indicazione geografica « Monte Antico » nel tipo rosso comprende per intero il territorio amministrativo del comune di Civitella Paganico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1980
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 321

(4547)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1980.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal catalogo nazionale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni, con il quale fu istituito il registro delle varietà di specie agrarie non avente carattere di obbligatorietà;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali e barbabietole da zucchero;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/71, cinque varietà di barbabietole da zucchero, due varietà di frumento tenero, tre varietà di frumento duro, nove varietà di mais;

Visto l'art. 17, comma secondo, del regolamento di esecuzione della legge n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione nei registri ufficiali;

Considerato che non è stato chiesto il rinnovo dell'iscrizione delle varietà sopra ricordate previsto dal medesimo art. 17, comma secondo;

Atteso che la commissione di cui all'art. 19, terzo comma, della legge n. 1096, nella riunione del 10 novembre 1979 ha proposto la cancellazione delle varietà per le quali, dopo il termine di dieci anni dall'iscrizione, non è stato chiesto il rinnovo;

Considerata l'opportunità di consentire l'esaurirsi delle operazioni di moltiplicazione delle sementi delle categorie di « pre-base », « base » e « certificata » delle varietà di cui al presente decreto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Sono cancellate dal catalogo nazionale le seguenti varietà di specie agrarie:

Barbabietola da zucchero:
Alba N, Alba NP, Antepluri, Cesena NSA, Polysaros HP1;

Frumento tenero:
Frassineto 405, Arno;

Frumento duro:
Patrizio 6, Castel del Monte, Castel Fusano;

Mais da granella:
Sile W, Dekalb 238, Maya 500, Dekalb 666, Felsinea 275, IAB 300, Colorcim Funk's G 377;

Mais da foraggio:
Sugar 078, Funk's G 33.

Art. 2.

E' autorizzata la certificazione e la commercializzazione delle sementi delle varietà di cui all'art. 1 fino al 31 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(4048)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Determinazione del fabbisogno del Fondo per la mobilità della manodopera per l'anno 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che ha costituito il Fondo per la mobilità della manodopera, alimentato per il 50% da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale e per il restante 50% da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria;

Visto l'art. 21 della stessa legge che pone a carico del citato Fondo per la mobilità della manodopera le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per la ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengono rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo, nonché il contributo addizionale previsto dallo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede la concessione, ai sensi del successivo art. 28, di provvidenze da parte del Fondo per la mobilità a favore dei lavoratori che lasciano il loro luogo di residenza per aderire ad un'offerta di lavoro;

Considerato che il sesto comma del precitato art. 28 rinvia ad un decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione del fabbisogno annuo del fondo per la mobilità della manodopera, nonché l'autorizzazione al prelievo della somma a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale da versare al già citato Fondo per la mobilità;

Viste le valutazioni effettuate in proposito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Per provvedere alle spese derivanti dalle provvidenze citate nelle premesse, il fabbisogno del Fondo per la mobilità della manodopera viene determinato per lo anno 1980 in lire 17.500 milioni.

Art. 2.

E' autorizzato il prelevamento della somma di lire 8.750 milioni dalla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma e intestata al Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale per la successiva assegnazione alla contabilità speciale istituita presso la stessa tesoreria e intestata al Fondo per la mobilità della manodopera.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a provvedere al versamento alla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma e intestata al Fondo per la mobilità della manodopera della restante quota di lire 8.750 milioni posta a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(4567)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 settembre 1979 relativo alla disciplina del rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci su strada in servizio internazionale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1979;

Ritenuta l'opportunità di introdurre alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina in vigore per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci su strada in servizio internazionale;

Sentite le associazioni degli autotrasportatori di cose per conto di terzi rappresentate in seno al comitato centrale dell'albo nazionale degli autotrasportatori stessi;

Decreta:

Art. 1.

Le parole « viaggi effettuati nei primi otto mesi dell'anno » che figurano al punto 2) dell'art. 4 (Rinnovo delle autorizzazioni bilaterali) e ai punti 2) e 3) dell'art. 11 (Rinnovo delle autorizzazioni multilaterali conseguite) del decreto ministeriale 21 settembre 1979 sono sostituite con le parole « viaggi effettuati nei primi dieci mesi dell'anno ».

Art. 2.

Il punto 3) dell'art. 4 (Rinnovo delle autorizzazioni bilaterali) del decreto ministeriale 21 settembre 1979 è sostituito con il testo seguente:

« 3) abbia convenientemente utilizzato l'autorizzazione permanente di cui è richiesto il rinnovo.

L'utilizzazione è valutata con riferimento alla specifica relazione di traffico e al numero dei viaggi effettuati nei dodici mesi antecedenti la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di rinnovo. Nel caso di rinnovo di autorizzazione utilizzabile per un periodo inferiore ai dodici mesi, la valutazione dell'utilizzazione viene eseguita sulla base della media mensile dei viaggi effettuati.

La Direzione generale M.C.T.C. determina, per ogni relazione di traffico, due livelli minimi di utilizzazione, tenendo anche conto della media generale di utilizzazione delle autorizzazioni.

In particolare, la Direzione generale M.C.T.C.:

a) procede alla revoca delle autorizzazioni la cui utilizzazione sia inferiore al meno elevato dei due livelli minimi;

b) trasforma in autorizzazioni a viaggio le autorizzazioni con un livello di utilizzazione inferiore al minimo più elevato, ma superiore a quello meno elevato, assegnando, a titolo di rinnovo, un numero di viaggi correlato all'utilizzazione accertata, aumentato di una percentuale che la Direzione generale M.C.T.C. determina per ogni relazione di traffico;

c) rinnova le autorizzazioni la cui utilizzazione sia stata superiore al livello minimo più elevato ».

Art. 3.

L'art. 9 del decreto ministeriale 21 settembre 1979 è sostituito con il testo seguente:

Esclusione dalle graduatorie - Sanzioni amministrative. — Non è inclusa nelle graduatorie di cui al precedente art. 8 l'impresa:

a) che non abbia la disponibilità di almeno un autotreno o di un autoarticolato;

b) alla quale non siano state rinnovate, nell'anno precedente a quello cui si riferisce la graduatoria, a causa di mancata o insufficiente utilizzazione, una o più autorizzazioni bilaterali per trasporti sulla relazione di traffico indicata nella domanda;

c) nei cui confronti sia stato adottato, nel triennio precedente a quello a cui si riferisce la graduatoria, provvedimento di revoca di autorizzazione a seguito di condanna penale ai sensi del quarto comma del presente articolo;

d) nei cui confronti sia stata adottata, nel biennio precedente a quello cui si riferisce la graduatoria, sanzione amministrativa di revoca di autorizzazione ai sensi del secondo comma, punto 3), del presente articolo;

e) nei cui confronti sia stata adottata, nell'anno precedente a quello cui si riferisce la graduatoria, sanzione amministrativa di sospensione a tempo determinato di autorizzazione ai sensi del secondo comma, punto 2), del presente articolo;

f) nei cui confronti sia operante una temporanea esclusione dalle graduatorie disposta ai sensi del successivo art. 15, ultimo comma.

Per accertare irregolarità comunque commesse durante o in relazione alla esecuzione di trasporti internazionali, a carico delle imprese titolari delle autorizzazioni previste dal presente decreto possono essere adottate le seguenti sanzioni amministrative:

1) diffida;

2) sospensione dell'autorizzazione a tempo determinato da due settimane a tre mesi;

3) revoca dell'autorizzazione.

In caso di ripetizione della stessa irregolarità entro un anno dalla data in cui è stata inflitta una precedente sanzione, la nuova sanzione dovrà essere superiore a quella precedentemente adottata.

Qualora le irregolarità abbiano avuto rilevanza penale e in relazione ad esse sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, oltre alla sanzione amministrativa eventualmente adottata ai sensi del comma secondo del presente articolo e ferme restando le disposizioni previste dall'art. 22 della legge 6 giugno 1974, n. 298, possono essere adottate a carico dell'impresa, nel cui interesse siano state commesse le suindicate irregolarità, anche le seguenti altre sanzioni amministrative:

1) sospensione a tempo determinato, da tre mesi ad un anno, di tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare per la relazione di traffico in ordine alla quale è stato commesso il reato;

2) revoca di tutte le autorizzazioni indicate al precedente punto 1);

3) sospensione a tempo determinato, da tre mesi ad un anno, di tutte le autorizzazioni al trasporto internazionale di cui l'impresa sia comunque titolare;

4) revoca di tutte le autorizzazioni di cui al precedente punto 3).

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore generale della M.C.T.C.

Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei trasporti.

Art. 4.

Il secondo alinea della lettera *a*) dell'art. 13 (formazione delle graduatorie delle imprese che aspirano a conseguire autorizzazioni CEE e CEMT) del decreto ministeriale 21 settembre 1979 è sostituito con il testo seguente:

« Ai fini di cui sopra, sono equiparate ad una autorizzazione a carattere continuativo sessanta autorizzazioni a viaggio ottenute per concorso, anche se rilasciate per differenti relazioni di traffico ».

Art. 5.

L'art. 16 del decreto ministeriale 21 settembre 1979 è sostituito con il testo seguente:

« *Valutazione dei requisiti delle imprese ai fini del rinnovo e del rilascio delle autorizzazioni disponibili.* — Ai fini dell'attribuzione a ciascuna impresa dei punteggi di merito di cui agli articoli 8 e 13 del presente decreto, sono valutati i requisiti posseduti alla data del 30 settembre, quali risultano dalla verifica del modulo presentato unitamente alla domanda dell'impresa richiedente.

Per ottenere il rinnovo e il rilascio delle autorizzazioni bilaterali e multilaterali disponibili, l'impresa deve dimostrare di avere la disponibilità, sempre alla prescritta data del 30 settembre, di un numero di autotreni o autoarticolati pari al numero complessivo delle autorizzazioni a carattere continuativo bilaterali o multilaterali posseduto e richieste.

Ai fini di cui sopra, sono equiparate ad una autorizzazione a carattere continuativo sessanta autorizzazioni a viaggio ottenute per concorso, anche se rilasciate per diverse relazioni di traffico ».

Art. 6.

L'art. 17 del decreto ministeriale 21 settembre 1979 è sostituito con il testo seguente:

« *Trasformazione e assegnazione delle autorizzazioni per concorso o rinnovo.* — Ove possibile e d'intesa con le competenti autorità straniere, le autorizzazioni permanenti disponibili da assegnare per graduatorie di merito ai sensi del precedente art. 5 e, su domanda dell'impresa titolare, le autorizzazioni permanenti da rinnovare ai sensi dell'art. 4, sono trasformate in autorizzazioni a viaggio. In tal caso la Direzione generale M.C.T.C. determina il numero dei viaggi attribuibile a ciascuna delle imprese vincitrici o aventi titolo al rinnovo per ogni singola relazione di traffico, tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze della relazione stessa, nonché del numero delle imprese interessate.

Sono escluse dall'assegnazione mediante graduatorie le imprese che abbiano conseguito per concorso nell'anno precedente autorizzazioni per la stessa relazione di traffico.

Tale disposizione peraltro non si applica qualora la disponibilità abbia consentito di procedere all'assegnazione di autorizzazioni in favore di tutte le rimanenti imprese partecipanti alla graduatoria e rimangono ancora autorizzazioni disponibili ».

Art. 7.

L'art. 19 del decreto ministeriale 21 settembre 1979 è sostituito con il testo seguente:

« *Trasferimento delle autorizzazioni internazionali.* — Le autorizzazioni internazionali rilasciate ad imprese munite di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi, possono essere trasferite ad altre imprese nei casi previsti dai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

Ove sia in corso il procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9 o sia in corso un procedimento penale non è consentito il trasferimento delle autorizzazioni internazionali, salvo che nel caso del terzo comma dell'art. 43 della legge n. 298 sopracitata nei confronti dei soli eredi e legatari. Decorsi gli effetti della sanzione amministrativa o concluso il procedimento penale con sentenza assolutoria passata in giudicato, l'avente diritto è reintegrato nella possibilità di ottenere il trasferimento delle autorizzazioni internazionali.

La domanda per ottenere il trasferimento delle autorizzazioni internazionali in base al disposto di cui al primo comma del presente articolo, deve essere presentata al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., entro due mesi dal trasferimento delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi per gli autoveicoli già nella disponibilità dell'impresa originaria ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 18 del decreto ministeriale 21 settembre 1979 è sostituito con il testo seguente:

« *Efficacia delle graduatorie.* — La graduatoria è approvata con decreto ministeriale ed ha validità limitata all'anno cui si riferisce ».

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: PRETI

(4530)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tono B/12 », nella confezione flacone × 150 cc, della ditta Albi terapeutici S.p.a., in Milano, e successivamente ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., in Bari. (Decreto di revoca n. 6012/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 giugno 1954, con il quale venne registrata la specialità medicinale denominata « Tono B/12 », nella confezione flacone × 150 cc al n. 9065, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a. di Milano, con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta presso l'officina della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 21 ottobre 1966, con la quale la ditta Albi terapeutici S.p.a. ha ceduto la proprietà ed il diritto di fabbricazione della citata specialità medicinale alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17/*a*;

Rilevato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tono B/12 », nella confezione flacone × 150 cc, registrata al n. 9065 in data 23 giugno 1954, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39, e succesivamente ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17/*a*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4154)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Albitenat » (iniettabile), nella confezione 1 dose + fiala diluente da 2,5 cc, della ditta Albi terapeutici S.p.a., in Milano, e poi ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., in Bari. (Decreto di revoca n. 6014/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 13 agosto 1958, con il quale venne registrata la specialità medicinale denominata « Albitenat » (iniettabile), nella confezione 1 dose + fiala diluente da 2,5 cc al n. 14198, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta presso l'officina della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 21 novembre 1966, con la quale la ditta Albi terapeutici S.p.a. ha ceduto la proprietà ed il diritto di fabbricazione della citata specialità alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17/*a*;

Rilevato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Albitenat » (iniettabile), nella confezione 1 dose + fiala diluente da 2,5 cc, registrata al n. 14198 in data 13 agosto 1958, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39, e poi ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17/*a*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta nteressata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4152)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale uso veterinario denominata « Cortanmycetina iniettabile IM », nella confezione flacone da 50 ml, della ditta Laboratoires-Roussel, in Parigi, rappresentata in Italia dalla ditta S.I.V.A.M. S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6015/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 4 febbraio 1964, con il quale è stata registrata al n. 19783 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Cortanmycetina iniettabile IM », nella confezione flacone da 50 ml, a nome della ditta Laboratoires-Roussel, con sede in Parigi, 35, Boulevard des Invalides, rappresentata in Italia dalla ditta S.I.V.A.M. S.p.a., con sede in Milano, via Scarlatti, 30 - codice fiscale n. 00755950151, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta estera;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario iniettabile è a base di cloramfenicolo associato a deltaidrocortisone e pertanto non rientra tra le preparazioni ammesse dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, come contestato alla ditta in parola il 27 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata ha presentato domanda di modifica di composizione del prodotto di cui trattasi, ma non ha provveduto a regolarizzare detta domanda entro i termini prescritti;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale uso veterinario denominata « Cortanmycetina iniettabile IM », nella confezione flacone da 50 ml, registrata al n. 19783 in data 4 febbraio 1964, a nome della ditta Laboratoires-Roussel, con sede in Parigi, 35, Boulevard des Invalides, rappresentata in Italia dalla ditta S.I.V.A.M. S.p.a., con sede in Milano, via Scarlatti, 30 - codice fiscale n. 00755950151.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4151)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1980.

Sospensione del pagamento di imposte dirette erariali da parte della S.p.a. Unione sportiva Foggia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 2 aprile 1980, con la quale la S.p.a. Unione sportiva Foggia chiede la sospensione del pagamento del carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte), soprattassa ed interessi, ammontante a L. 389.994.612 (residuo del maggior importo di L. 729.667.956) iscritto in ruoli speciali posti in riscossione nell'anno 1979, adducendo di trovarsi attualmente nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo in quanto ha già versato la considerevole somma di L. 339.073.344;

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Foggia, appurata l'effettiva sussistenza delle circostanze addotte dalla società istante, ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione per consentire alla società di concretizzare tutte le attività dalla medesima già poste in essere per poter far fronte al pagamento del carico di cui trattasi;

Ritenuto inoltre che la menzionata intendenza ha rappresentato l'opportunità di non desistere dal pignoramento esattoriale presso la Lega semiprofessionisti (debitrice dall'Unione sportiva Foggia) che consentirebbe la realizzazione, a breve scadenza, di un considerevole importo;

Tenuto conto, altresì, delle argomentazioni svolte dal tribunale di Foggia nella sentenza in data 21 marzo 1980, con la quale è stata respinta la richiesta di fallimento fiscale avanzata dalla locale esattoria nei confronti della società in parola;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nello art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

Il pagamento del residuo carico di imposta di lire 389.994.612 dovuto dalla S.p.a. Unione sportiva Foggia, è sospeso per un periodo di dodici mesi, fermo restando il pignoramento esattoriale presso la Lega semiprofessionisti.

L'intendente di finanza di Foggia, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare dell'interese dovuto dalla predetta società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(4549)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1980.

Sospensione degli atti esecutivi esattoriali nei confronti delle società Imprese marittime Fratelli Frassinetti S.r.l., Silmet S.r.l. e Sogeles S.r.l.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Viste le istante in data 22 marzo 1980, con le quali il sig. Adriano Frassinetti, nella veste di amministratore delle società « Imprese marittime Fratelli Frassinetti » e « Silmet », nonchè di legale rappresentante della « Sogeles », chiede la sospensione degli atti esecutivi esattoriali posti in essere nei confronti delle menzionate società per il recupero di imposte dirette erariali iscritte in ruoli posti in riscossione dal novembre 1976 al febbraio 1980, per un complessivo ammontare di lire 292.763.128, adducendo che, in conseguenza delle notevoli perdite di crediti e di attrezzature subite in Libia a seguito dei noti eventi politici verificatisi in detto Stato, le predette società versano tuttora in un grave stato di illiquidità che non permette loro di far fronte al pagamento del debito di imposta in parola;

Vista la documentazione allegata alle istanze;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Genova, appurata l'effettiva sussistenza delle circostanze adotte dalla parte, ha espresso parere favorevole alla concessione della richiesta sospensione, in quanto risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive delle società « Imprese marittime Fratelli Frassinetti », « Silmet » e « Sogeles »;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nello art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

Gli atti esecutivi esattoriali intrapresi nei confronti delle società « Imprese marittime Fratelli Frassinetti », « Silmet » e « Sogeles », per il recupero del carico di complessive L. 292.763.128, sono sospesi per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Genova, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalle predette società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(4548)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato nel settore delle carni suine di cui al regolamento (CEE) n. 1090/80 del 2 maggio 1980.

IL MINISTRO DELL'AGRICOTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dalla A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni suine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine che prevede, tra l'altro, all'articolo 3 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare e attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del 24 giugno 1977, e successive modificazioni, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2763/75 del 29 ottobre 1975 e n. 1092/80 del 2 maggio 1980, concernenti, rispettivamente, le norme generali e le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1090/80 del 2 maggio 1980, con il quale è stato deciso di far luogo nel periodo dal 5 al 30 maggio 1980 alla concessione di un aiuto all'ammasso privato dei seguenti tipi di carni suine, stabilendo i quantitativi minimi di prodotto ammassabili ed i relativi ammontari dell'aiuto a seconda del tipo di prodotto e della durata del periodo di ammasso:

a) carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gola, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate;

b) prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati;

c) spalle (prosciutti anteriori), non disossate, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate;

d) lombate, non disossate, fresche o refrigerate;

e) pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate;

Considerata l'urgenza di provvedere alla immediata esecutività del sopracitato regolamento (CEE) numero 1090/80;

Decreta:

Art. 1.

La conclusione dei contratti di ammasso privato di carni suine a norma del regolamento (CEE) n. 1090/80 del 2 maggio 1980 ed i relativi controlli sono regolati dalle condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato dei prodotti indicati nelle premesse s'intende l'immissione e la conservazione del prodotto in idonee attrezzature frigorifere, da parte di persone fisiche o giuridiche, per proprio conto ed a proprio rischio.

Le domande di conclusione dei contratti di cui al precedente art. 1, da presentare all'A.I.M.A a partire dal 5 maggio e fino al 30 maggio 1980, debbono riferirsi a prodotto proveniente da suini originari della Comunità ed ivi macellati da non oltre dieci giorni dalla data dell'immagazzinamento.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso il giorno della comunicazione al richiedente dell'accettazione, da parte dell'A.I.M.A., della domanda di ammasso.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso ed è suscettibile di supplementi o detrazioni, rispettivamente, per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importo degli aiuti in ECU/tonn. per un periodo di ammasso di			Importi in ECU/tonn.	
	4 mesi	5 mesi	6 mesi	Supplemento per mese	Detrazioni per giorno
Carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gole, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate (ex 02.01 A III a) 1)	240	264	288	24	0,80
Prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati (ex 02.01 A III a) 2)	280	310	340	30	1,00
Spalle (prosciutti anteriori) non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate (ex 02.01 A III a) 3)	280	310	340	30	1,00
Lombate, non disossate, fresche o refrigerate (ex 02.01 A III a) 4)	280	310	340	30	1,00
Pancette (ventresche) anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate (ex 02.01 A III a) 5)	140	160	180	20	0,67

N.B. — Possono inoltre beneficiare dell'aiuto previsto per i prodotti della sottovoce ex 02.01 A III a) 1 le carcasse di suini fresche, presentate secondo il taglio « Wiltshire », cioè senza testa, guance, gola, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 4 si intendono con ossa, ma senza il lardo aderente (può essere tollerato un sottile strato di lardo non eccedente 25 millimetri di spessore).

Alla data del presente decreto 1 ECU = 1.060,73 Lit.

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato, al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura;

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'aiuto all'ammasso privato si considera intervenuto il giorno della conclusione del contratto.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1092/80 del 2 maggio 1980, può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolga un'attività nel settore del bestiame e delle carni e sia iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza del funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonché di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel regi-

stro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato, anche se proveniente da suini di origine comunitaria macellati nella Comunità da non oltre dieci giorni.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare, possibilmente, non siano inferiori a 50 q.li.

Tale comunicazione deve essere fatta in tempo utile per consentire all'ispettorato l'effettuazione dei controlli di competenza.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi, con la osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il giorno successivo a quello di conclusione del contratto e devono essere completate, con l'introduzione del prodotto nelle celle frigorifere, entro il ventiquattresimo giorno successivo alla conclusione medesima.

Delle predette operazioni di ammasso dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal funzionario del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dal rappresentante della ditta ammassatrice, in quattro esemplari di cui uno per la ditta ammassatrice, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale della agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A., unitamente alle bollette di pesatura, a cura dell'ammassatore stesso al più presto possibile.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90% di tale quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata.

Tuttavia la parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

L'aiuto non viene corrisposto qualora la quantità di prodotto ammassato risulti inferiore al 90% della quantità oggetto di contratto.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso dei predetti tipi di carni suine deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda, in duplice copia, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare, relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 500 per i prodotti di cui alla citata lettera *a*) e q.li 200 per il prodotto di cui alle successive lettere *b*), *c*), *d*), *e*);

d) il termine entro il quale la totalità del prodotto deve risultare in ammasso;

e) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di quattro, cinque e sei mesi, con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

f) l'importo dell'aiuto espresso in ECU/tonnellata;

g) la natura e l'importo della cauzione;

h) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda può interessare uno solo dei prodotti di cui all'art. 2 del presente decreto.

Ogni domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa delle qualità di impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

due copie del certificato rilasciato da non oltre tre mesi comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

due copie del certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima dalla data di presentazione della domanda, dal quale risulti che la ditta (persona fisica o giuridica) si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per essa ditta firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune;

fidejussione bancaria originale e copia — rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A. — d'importo pari al 30% dell'ammontare dell'aiuto previsto per il prodotto che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti.

Altra copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 5.

L'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'A.I.M.A. è fatta, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte, con lettera raccomandata, con telex o dietro ricevuta.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso, stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino, e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) numero 2763/75 del 29 ottobre 1975.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, nè sostituito, nè spostato da un magazzino ad un altro.

Art. 7.

A compimento del periodo di ammasso l'A.I.M.A., a richiesta dell'ammassatore, provvede al pagamento dell'aiuto spettante.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta (verbale finale) del funzionario incaricato del controllo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, da cui risulti che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione, sottoscritta anche dal rappresentante della ditta ammassatrice, è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A., a cura dell'ispettorato medesimo.

Art. 8.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora tutti gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente o parzialmente dall'A.I.M.A., in relazione a quanto disposto dall'art. 5, paragrafo 2, lettere *a*), *b*), *c*) del regolamento (CEE) n. 1092/80 del 2 maggio 1980.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per riconosciuta causa di forza maggiore.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro-Presidente: MARCORA

Modello di domanda

All'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
Via Palestro, 81 - ROMA

e, p. c.:

All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di .

Oggetto: domanda di conclusione di contratto di ammasso privato di q.li . di . ai sensi del regolamento (CEE) n. 1090/80.

Il sottoscritto .
nato il . . a . . nella sua qualità di . . della ditta .
con sede in . . via . . n. .
c.a.p. . . . esercente attività nel settore del bestiame e delle carni

Chiede

di poter concludere contratto di ammasso di q li . . di . . T.D.C. . . con un aiuto di . . ECU/tonnellata, pari a lire . . . ./tonnellata, facendo presente quanto segue:

1) la conservazione del prodotto di cui è oggetto la presente verrà effettuata presso gli stabilimenti della ditta . siti in . . con capacità di immagazzinamento di mc . . circa;

2) la richiesta di conclusione del contratto è per la durata di mesi . . e si riconosce espressamente il diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

3) le operazioni di ammasso del quantitativo oggetto del contratto avverranno entro il termine di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1090/80;

4) di costituire cauzione mediante fidejussione bancaria emessa a favore dell'A.I.M.A. per un importo di lire . . . ., a garanzia dell'adempimento del contratto e pari al 30% dell'importo dell'aiuto

Allega

a) relazione illustrativa degli impianti destinati alla conservazione del prodotto;

b) n. 2 copie del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di . . ,

c) n. 2 copie del certificato della cancelleria del tribunale di . . . . . . attestante il pieno e libero esercizio dei diritti;

d) n. 2 copie dell'atto di sottomissione con firma autenticata;

e) originale della fidejussione e copia della stessa rilasciata dalla Banca . . . . . . in data . . . . . per un importo di lire . . . .

Data, ...

Timbro
(firma del legale rappresentante)
. . . .

N.B. — La data della domanda deve essere precedente o uguale a quella della autentica della firma dell'atto di sottomissione.

Modello di atto di sottomissione per la conclusione di contratto di ammasso privato di q.li . . . . di . . . . . ai sensi del regolamento (CEE) n. 1090/80 e del D.P.A. del 5 maggio 1980.

All'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo -
Via Palestro, 81 - ROMA

e, p. c.:

All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . .

Il sottoscritto . . . .
nella sua qualità di . . . . . . e legale rappresentante della ditta . . . . con sede in . . . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di . . . . . .

In relazione

alla propria domanda unita al presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1090/80 del 2 maggio 1980 nonché del decreto del Ministro dell'agricoltura-Presidente dell'A.I.M.A. del 5 maggio 1980 della partita di q.li . . . . di . . . . (T.D.C. . . . .) provenienti da suini di origine comunitaria e ivi macellati da non oltre dieci giorni, per un periodo di ammasso di mesi . . decorrenti dal giorno di chiusura delle operazioni di immagazzinamento della suddetta quantità da realizzare entro il ventiquattresimo giorno successivo a quello della comunicazione di accettazione della domanda, con immagazzinamento del prodotto nelle celle di conservazione site in . . . (ubicazione e denominazione degli stabilimenti)

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1090/80 del 2 maggio 1980 all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare a proprio conto e rischio entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta;

2) dare preventiva comunicazione scritta o telegrafica o a mezzo raccomandata a mano al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, prima dell'inizio delle operazioni di ammasso, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso, in tempo utile per consentire all'ispettorato medesimo l'effettuazione dei controlli di competenza;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto dell'imballaggio nonchè la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo *immagazzinato in una giornata è considerato singola* partita);

4) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto 3), consegnandone una copia al funzionario dell'I.P.A. incaricato di redigere il verbale dell'accertamento iniziale del prodotto ammassato;

5) collocare in magazzino, in modo che sia ben identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita, e per ogni partita indicare chiaramente il peso, il numero dei pezzi e la data di immagazzinamento;

6) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

7) non mettere in vendita, nè sostituire e nè spostare da un magazzino all'altro le partite di prodotto immagazzinate nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso;

8) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'A.I.M.A.;

9) osservare ogni altro obbligo previsto per l'ammassatore dal regolamento (CEE) n. 1092/80 e dal citato decreto del 5 maggio 1980 ed in particolare quello di trasmettere all'A.I.M.A., il più presto possibile, i documenti giustificativi delle operazioni di ammasso;

10) di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni riguardanti, l'incameramento della cauzione stabilite dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1092/80 e all'uopo costituisce la cauzione di cui all'art. 3 del citato regolamento (CEE) nell'importo di lire . . . . mediante fidejussione bancaria del . . n. . . . del . . .

Circa il pagamento dell'aiuto il sottoscritto dichiara (*) . . . .

Data, .

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese quelle specificatamente di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10 dell'atto medesimo.

Data, . .

Timbro e firma

Segue autentica notarile della firma (**)

(*) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (si alleghi l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, etc.).

(**) La data di autentica della firma deve essere successiva o uguale a quella della domanda e della prescritta fidejussione bancaria.

Modello di fidejussione bancaria

Banca . . . . .

Data . . .

Fidejussione n. . .

All'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso:

che con domanda in data . . la ditta . . . con sede in . . ha chiesto di poter concludere il contratto per l'ammasso privato di q.li . . di . . e per la durata di mesi . alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1090/80 e dal decreto del ministro dell'agricoltura e foreste - Presidente dell'A.I.M.A. del 5 maggio 1980;

che per il convenuto ammasso del prodotto è previsto l'aiuto di . . ECU/tonn., pari a lire . ./tonn. determinato nell'ammontare al momento in cui è sottoscritto l'atto di sottomissione relativo a tale contratto;

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni e modalità la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, nell'importo di lire . . pari al 30% dell'importo dell'aiuto previsto.

La sottoscritta Banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla ditta . . dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo al contratto di ammasso di cui trattasi.

La banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione in mora, nè di previa escussione della ditta di cui è fidejussore la somma di lire . .

La presente fidejussione si intende valida e operante fino al sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza dell'ammasso ed è prorogabile di mese in mese a richiesta dell'A.I.M.A. nel caso di prolungamento di detto periodo di ammasso.

. . . .

N.B. — La data del rilascio della fidejussione deve essere successiva o uguale a quella della domanda.

(4546)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 20/1980. Prezzi dei detergenti per uso domestico e del sapone comune da bucato

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946 n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1968, n. 626;

Vista la delibera CIPE 28 dicembre 1979 concernente lo assoggettamento al regime dei prezzi sorvegliati dei detersivi in polvere per usi domestici a formula unificata e dei saponi comuni da bucato;

Ritenuta la necessità di adeguare alla stessa le disposizioni del provvedimento CIP n. 37/1974 del 30 luglio 1974 nonché del provvedimento CIP n. 41/1976 del 30 novembre 1976;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347):

Delibera:

1. — I prezzi dei detersivi in polvere per uso domestico a formula unificata, del sapone comune da bucato sono sottoposti a regime di sorveglianza.

2. — I detersivi per uso domestico ed il sapone a formula unificata sono specificati come dal provv. n. 41/1976.

3. — Sulle confezioni dei detergenti tipo a formula unificata e del sapone comune da bucato dovranno essere riportate oltre alle indicazioni prescritte dalla legge, in modo chiaro e ben leggibile sul fronte principale, con carattere della scritta non inferiore ai 6 mm le seguenti rispettive diciture:

« detergente per bucato in macchina lavatrice - tipo a formula unificata »;

« detergente per macchina lavastoviglie - tipo a formula unificata »;

« detergente per bucato a mano - tipo a formula unificata »;

« detergente per lavaggio a mano delle stoviglie - tipo a formula unificata »;

« detergente per lavaggio a mano di superfici dure - tipo a formula unificata »;

« sapone comune da bucato formula CIP ».

4. — Le aziende che producono o che comunque sono responsabili della immissione in commercio di detersivi a formula unificata e di sapone comune da bucato sono tenute a comunicare alla segreteria generale del CIP i prezzi massimi di listino praticati il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Detti prezzi s'intendono per merce fornita in scatola di cartone stampato a due colori, con un contenuto netto, a seconda dei casi da 1 kg a 400 gr e sono comprensivi dei compensi per la distribuzione da ripartirsi tra grossista e dettagliante a cura del produttore o del responsabile della immissione in commercio.

Le dimensioni delle scatole contenenti detersivi a formula unificata devono essere — proporzionalmente al peso del contenuto — similari a quelle delle scatole dei prodotti non assoggettati a sorveglianza di prezzo.

Per il detergente in polvere per macchina lavatrice e per macchina lavastoviglie è consentita la confezione in fustini di peso non superiore a 5 kg.

5. — Ogni successiva variazione, che le aziende intendono apportare ai prezzi come sopra comunicati, deve essere preventivamente notificata ed adeguatamente motivata almeno trenta giorni prima della data di applicazione alla segreteria del CIP che nè verificherà la congruità.

6. — Le aziende interessate sono inoltre tenute:

a depositare il marchio il peso netto e il prezzo praticato al rivenditore per le singole confezioni immesse in commercio nonché, quando sussiste, il prezzo raccomandato al pubblico per ciascuna specialità detergente avente destinazione di impiego analoga a quella dei detersivi a formula unificata; que-

sta notifica si considera soddisfatta ove alla comunicazione sia allegato il listino prezzi dell'azienda firmato dal legale rappresentante;

a fornire ogni punto di vendita di un listino riportante i prezzi di ogni singolo prodotto e la data della loro applicazione.

Tale listino deve essere posto in luogo ben visibile al pubblico;

a comunicare entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno, alla segreteria generale del CIP le quantità di prodotto immesse alla vendita nel semestre precedente, suddivise per tipi ed espresse in quintali per le due categorie: a formula unificata ed a formula libera;

a provvedere affinché i consumatori siano adeguatamente informati sulla produzione, la commercializzazione e le caratteristiche merceologiche dei prodotti di cui trattasi.

7. — I rivenditori, all'ingrosso ed al dettaglio, di detergente per uso domestico debbono avere sempre disponibili adeguate quantità di almeno una marca di ciascuno dei tipi di detersivi a formula unificata. In particolare, i rivenditori al dettaglio ogni qualvolta espongono in vendita al pubblico specialità detergenti per uso domestico a formula libera devono esporre in posizione di equivalente evidenza anche adeguate quantità di detersivi a formula unificata.

8. — Quando per la prima volta si immette in commercio una specialità detergente avente destinazione analoga a quella dei detergenti a formula unificata, la facoltà di autodeterminare il prezzo, è subordinata alla avvenuta presentazione alla segreteria del CIP di una dichiarazione che garantisca sotto la personale responsabilità del dichiarante l'avvenuta distribuzione per la immissione al consumo dei corrispondenti tipi a formula unificata.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro - Presidente delegato
BISAGLIA

(4575)

Provvedimento n. 23/1980
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del CIPE in data 27 luglio 1971;

Vista la relazione della segreteria generale del CIP in data 27 ottobre 1971, concernente un nuovo metodo di analisi tecnico-economico di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la relazione della segreteria generale del CIP del marzo 1975, con la quale sono state precisate le operazioni relative alla realizzazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del CIPE in data 17 dicembre 1976;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP in data 7 dicembre 1977;

Vista la delibera del CIPE in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del CIP in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 14 marzo e 28 aprile 1980;

Delibera:

1. — A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2. — Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita una sovrastampa indelebile e l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento CIP n. 23/1980 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 23/1980, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3. — I margini di distribuzione, da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A*, sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

4. — Le aziende farmaceutiche, produttrici, interessate alle variazioni di prezzo di cui all'elenco allegato *A*, possono far pervenire al Comitato interministeriale dei prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* — istanza in carta da bollo per il riesame della determinazione di prezzo adottate.

All'istanza dovranno essere allegate le analisi di costo relative ai prodotti che hanno subito variazioni di prezzo.

La presentazione delle istanze di cui sopra non hanno effetto sospensivo.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro - Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*

Nome ditta	Nome confezione	Prezzo
Mastelli	Amniex, 1 f 2 cm 2 ast . .	1830
Merck Sharp	Cosmegen, fl 0,5 ml .	3040
Ravasini	Deca-Durabolin, ad im 1 f 25 mg .	4230
Ravasini	Deca-Durabolin, bb im 2 f 5 ml . .	2250
Cilag Chemie	Delfen Ortho, crema vag 70 g .	1280
Cilag Chemie	Delfen Ortho, crema vag c/applic 70 g	1310
Farmadyn	Fegato Lucchini, 6 f 2 ml . .	3630
Wellcome	Ferromyn B, elisir scir 120 ml .	1310
Bayer	Glycanol, 28 cpr . . .	3530
Schering	Gondafon, 20 cpr 0,5 g	1930
Schering	Gondafon, 28 cpr 1 g	3690
Schering	Gondafon, 60 cpr 0,5 g	4100
Padil	Miolidone, 20 cpr	1230
Upjohn	Neo-Medrol, loz antiacne 25 ml . .	1790
Rames	Nuovo Dinamiren, fem 50 conf . .	2200
Rames	Nuovo Dinamiren, masc 50 conf . .	2450
Nicholas	Palaprin, 60 cpr	1740
Farmadyn	Placenta Lucchini, 6 f 2 ml . . .	5320
Farmadyn	Placenta Lucchini, pom grassa 15 g .	1600
Farmadyn	Placenta Lucchini, pom semigr 15 g .	1600
Importex	Pruralgin, 0,5 pom 20 g	820
Importex	Pruralgin, pom 7 g	1300
Abbot	Sillax, pv 100 g	1880
Abbot	Sillax, pv 250 g	3500
Knoll	Soventol, 20 cpr	1700
Knoll	Soventol, 30 conf	1500
Knoll	Soventol, pom 20 g	1150
Cilag Chemie	Surgicel, emost 10×20	3960
Cilag Chemie	Surgicel, emost 5×35	3680
Cilag Chemie	Surgicel, emost 5×7,5	2080
Pharmax	Trimepaton, 40 cpr	1740

(4576)

Provvedimento n. 24/1980
Prezzi delle specialità medicinali: variazioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395 che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti CIP numeri 50 e 51/1979 del 23 ottobre 1979;

Vista la delibera del CIPE del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera CIPE ed in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare CIP n. 1810 del 31 gennaio 1979 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca a livello prodotto;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 28 aprile 1980;

Delibera:

1. — A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2. — Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita una sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento CIP n. 24/1980 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale e che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale. Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi delle confezioni suddette, per un periodo di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 24/1980 possono essere cedute al prezzo antecedente.

3. — I margini di distribuzione, da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro - Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*

Nome ditta	Nome confezione	Prezzo
Boehr. Ingel.	Betrilol, 30 cpr 10 mg	4020
Boehr. Ingel.	Betrilol, 50 cpr 10 mg	6160
Boehr. Ingel.	Betrilol, 6 f 5 ml	2010
Merck Sharp	Dolobid, 20 cpr 250 mg	4780
Merck Sharp	Dolobid, 20 cpr 375 mg	6670
Merck Sharp	Dolobid, 30 cpr 250 mg	6740
Merck Sharp	Dolobid, 30 cpr 375 mg	9530
Boehr. Ingel.	Dosberotec, aerosol 15 ml	8820
Boehr. Ingel.	Gastrozepin, 20 cpr	9290
Boehr. Ingel.	Gastrozepin, 30 cpr	13500
Boehr. Ingel.	Gastrozepin, 50 cpr	21900
De Angeli	Leblon, 20 cpr	9290
De Angeli	Leblon, 30 cpr	13500
De Angeli	Leblon, 50 cpr	21900
Lepetit	Locton, 20 cps 100 mg	5380
Lepetit	Locton, 20 cps 200 mg	9660
Merck Sharp	Mefoxin, im fl 1 g + f solv 2 ml	10480
Merck Sharp	Mefoxin, iv 1 g + f solv 10 ml	10420
Merck Sharp	Mefoxin, iv fl 2 g + f solv 20 ml	19310
Cilag Chemie	Motofen, 15 cpr	2720
Cilag Chemie	Motofen, 150 microcpr	6630
Cilag Chemie	Motofen, 30 cpr	3610
Cilag Chemie	Motofen, gtt 15 ml	2620
Janssen	Tremblex, 40 cpr	5510
Janssen	Tremblex, 5 f 2 ml	1820

(4577)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi della Calabria ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Cosenza 25 febbraio 1980, n. 371/1.14.6. Div. II, l'Università degli studi della Calabria, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Margaretha Maria Uffer vedova Gangale, consistente in una biblioteca scientifica costituita da circa millecinquecento volumi.

(4516)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

A 421 del 14 marzo 1980, relativa al regolamento crediti non assicurati vantati da operatori residenti verso la Turchia (scaduti fino al 30 giugno 1979);

A 422 del 26 marzo 1980, relativa al regolamento in contanti di provviste di bordo a navi estere.

(4343)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi registrati durante gli anni 1977-78, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 3, in corrispondenza del n. 00930, sotto la colonna: « Ditta e sede legale », in luogo di: « Vitasol, *Lonato (Brescia)* », leggasi: « Vitasol, *Brescia* »;

alla medesima pag. 3, in corrispondenza del n. 00931, sotto la colonna: « Ditta e sede legale », in luogo di: « *Id.* », leggasi: « *Benaco, Lonato (Brescia)* »;

alla pag. 4, in corrispondenza del n. 00956, sotto la colonna: « Denominazione degli integratori », in luogo di: « *Filan*-Premix », leggasi: « *Tilan*-Premix » e sotto la colonna: « Ditta e sede legale », in luogo di: « *F.lli* Lilly Italia, ecc. », leggasi: « *Eli* Lilly Italia, ecc. »;

alla pag. 5, dopo il n. 00996, l'integratore che segue: « Vitasol fase ingrasso suini industriali » prende il numero « 00998 » invece di « 00997 » e pertanto tutti i numeri successivi sono aumentati di una cifra sino alla pag. 8 e all'integratore « Fertilmix » che prende il numero « 01118 »; l'integratore che segue: « Zoopherinmix », prende il numero « 00118-*bis* »; la successiva numerazione rimane invariata;

alla pag. 10, in corrispondenza del n. 01190, sotto la colonna: « Ditta e sede legale », in luogo di: « *Id.* », leggasi: « *Car - Consorzio allevatori ravennati, Ravenna, via Faentina* » e sotto la colonna: « Sede dello stabilimento », in luogo di: « *Id.* », leggasi: « *Della ditta in Ravenna, via Faentina* »;

alla pag. 18, in corrispondenza del n. 01456, sotto la colonna: « Denominazione degli integratori », in luogo di: « *Tisulfa* », leggati: « *Tilsulfa* »;

alla medesima pag. 18, in corrispondenza del n. 01457, sotto la colonna: « Denominazione degli integratori », in luogo di: « *Tiladin* », leggasi: « *Tiladim* »;

alla pag. 24, dopo il n. 01675 e prima del n. 01677 devono essere aggiunti, in corrispondenza delle varie colonne, i dati relativi al seguente integratore erroneamente omesso: 01676 - Deidrochin L - Id. - Id.

(4531)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi del 7 maggio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,05	841,05	841,10	841,05	841 —	—	840,95	841,05	841,05	841,05
Dollaro canadese	711,20	711,20	711,25	711,20	711,30	—	711,40	711,20	711,20	711,20
Marco germanico	471,59	471,59	471,50	471,59	471,20	—	471,30	471,59	471,59	471,60
Fiorino olandese	426,23	426,23	426,10	426,23	425,90	—	426,20	426,23	426,23	426,25
Franco belga	29,355	29,355	29,35	29,355	29,32	—	29,32	29,355	29,355	29,35
Franco francese	201,50	201,50	201,35	201,50	201,30	—	201,48	201,50	201,50	201,50
Lira sterlina	1924,65	1924,65	1925 —	1924,65	1924,25	—	1924,90	1924,65	1924,65	1924,65
Lira irlandese	1743,50	1743,50	1744 —	1743,50	1744,25	—	1743 —	1743,50	1743,50	—
Corona danese	150,23	150,23	150,20	150,23	150,20	—	150,19	150,23	150,23	150,25
Corona norvegese	171,56	171,56	171,50	171,56	171,45	—	171,55	171,56	171,56	171,55
Corona svedese	199,89	199,89	199,55	199,89	199,70	—	199,85	199,89	199,89	200 —
Franco svizzero	511 —	511 —	510,05	511 —	509,85	—	510,45	511 —	511 —	511,6
Scellino austriaco	66,065	66,065	66,05	66,065	66 —	—	66,09	66,065	66,065	66,05
Escudo portoghese	17,30	17,30	17,20	17,30	17,20	—	17,20	17,30	17,30	17,30
Peseta spagnola	11,92	11,92	11,92	11,92	11,90	—	11,931	11,92	11,92	11,92
Yen giapponese	3,631	3,631	3,62	3,631	3,621	—	3,635	3,631	3,631	3,63

Media dei titoli del 7 maggio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	63,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,975
» 5,50 % » » 1968-83	86,125
» 5,50 % » » 1969-84	83,825
» 6 % » » 1970-85	79,925
» 6 % » » 1971-86	78,025
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	78,350
» 9 % » » 1976-91	81,150
» 10 % » » 1977-92	86,800
» 10 % Cassa DD.PP sez. A Cr. C.P. 97	79,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,750
» » » » 1- 8-1978/80	99,650
» » » » 1-10-1978/80	99, 50
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,400
» » » » 1- 7-1979/81	98,850
» » » » 1-10-1979/81	98,650
» » » » 1- 5-1979/82	98,200
» » » » 1- 7-1979/82	97,800
» » » » 1-10-1979/82	97,775
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,900
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,650
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,950
» » » 12 % 1- 4-1982	95,725
» » » 12 % 1-10-1983	93,625
» » » 12 % 1- 1-1984	93,500
» » » 12 % 1- 4-1984	93,300
» » » 12 % 1-10-1984	92,675
» » » 12 % 1-10-1987	93 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841 —
Dollaro canadese	711,30
Marco germanico	471,445
Fiorino olandese	426,215
Franco belga	29,337
Franco francese	201,49
Lira sterlina	1924,775
Lira irlandese	1743,25
Corona danese	150,21
Corona norvegese	171,555
Corona svedese	199,87
Franco svizzero	510,725
Scellino austriaco	66,077
Escudo portoghese	17,25
Peseta spagnola	11,925
Yen giapponese	3,633

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi dell'8 maggio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	844,80	844,80	844,75	844,80	844,75	844,80	844,70	844,80	844,80	844,80
Dollaro canadese	713,90	713,90	713,50	713,90	712,25	713,90	714,15	713,90	713,90	713,90
Marco germanico	471,43	471,43	471,25	471,43	471,10	471,43	471,30	471,43	471,43	471,45
Fiorino olandese	426,12	426,12	426,25	426,12	426,10	426,12	426,35	426,12	426,12	426,10
Franco belga	29,302	29,302	29,30	29,302	29,30	29,30	29,31	29,302	29,302	29,30
Franco francese	201,17	201,17	201,15	201,17	201,20	211,17	201,20	201,17	201,17	201,20
Lira sterlina	1930,30	1930,30	1932 —	1930,30	1930,50	1930,30	1930,20	1930,30	1930,30	1930,30
Lira irlandese	1752 —	1752 —	1750 —	1752 —	1744 —	—	1751 —	1752 —	1752 —	—
Corona danese	150,23	150,23	150,25	150,23	150,10	150,23	150,20	150,23	150,23	150,25
Corona norvegese	171,44	171,44	171,50	171,44	171,40	171,44	171,43	171,44	171,44	171,45
Corona svedese	200,30	200,30	200,33	200,30	199,80	200,30	200,26	200,30	200,30	200,30
Franco svizzero	508,30	508,30	508,28	508,30	509 —	508,30	508,50	508,30	508,30	508,30
Scellino austriaco	66,029	66,029	66,05	66,029	66 —	66,02	66,04	66,029	66,029	65,02
Escudo portoghese	17,30	17,30	17,20	17,30	17,20	17,30	17,20	17,30	17,30	17,30
Peseta spagnola	11,906	11,906	11,91	11,906	11,90	11,90	11,91	11,906	11,906	11,90
Yen giapponese	3,643	3,643	3,63	3,643	3,63	3,64	3,643	3,643	3,643	3,64

Media dei titoli dell'8 maggio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	64,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,025
» 5,50 % » » 1968-83	86,325
» 5,50 % » » 1969-84	83,650
» 6 % » » 1970-85	79,950
» 6 % » » 1971-86	78,650
» 6 % » » 1972-87	76,025
» 9 % » » 1975-90	80,150
» 9 % » » 1976-91	81,025
» 10 % » » 1977-92	86,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,750
» » » » 1- 8-1978/80	99,650
» » » » 1-10-1978/80	99,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,400
» » » » 1- 7-1979/81	98,850
» » » » 1-10-1979/81	98,850
» » » » 1- 5-1979/82	98,200
» » » » 1- 7-1979/82	97,800
» » » » 1-10-1979/82	97,750
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,900
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,950
» » » 12 % 1- 4-1982	95,775
» » » 12 % 1-10-1983	93,675
» » » 12 % 1- 1-1984	93,475
» » » 12 % 1- 4-1984	93,300
» » » 12 % 1-10-1984	92,675
» » » 12 % 1-10-1987	93 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 maggio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	844,75
Dollaro canadese	714,025
Marco germanico	471,365
Fiorino olandese	426,235
Franco belga	29,306
Franco francese	201,185
Lira sterlina	1930,25
Lira irlandese	1751,50
Corona danese	150,215
Corona norvegese	171,435
Corona svedese	200,28
Franco svizzero	508,40
Scellino austriaco	66,034
Escudo portoghese	17,25
Peseta spagnola	11,908
Yen giapponese	3,643

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a due posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178: « Ordinamento della Marina militare », e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, concernente il programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 5 aprile 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai vari Corpi della Marina militare;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: « Norme di principio sulla disciplina militare »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di guardia marina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno nei giorni 24 e 25 giugno 1980.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile:

in possesso del diploma di capitano di lungo corso i quali, oltre a non aver superato il ventottesimo anno di età, abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile;

in possesso della patente di capitano di lungo corso che non abbiano superato il trentesimo anno di età.

Art. 3.

I concorrenti dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

risultare di buona condotta;

possedere l'attitudine psichica e fisica indicata al successive Art. 4.

non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari.

Art. 4.

L'attitudine psichica e fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle « imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) *Dati somatici*:

la statura non deve essere inferiore a m 1,63, statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza del soggetto;

b) *Potere visivo*:

il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottopiche decimali internazionali, alla distanza di m 5, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare 10/10;
visus monoculare 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore a 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore a 5 diottrie; se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente a 4 ed a 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere normale;

c) *Funzione auditiva*:

deve essere assolutamente normale.

L'accertamento dell'attitudine psichica e fisica sarà effettuato da apposita commissione presso un ente sanitario della Marina militare. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione *che dovrà essere allegata alla domanda.*

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conforme all'allegato *A*, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - I Divisione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata *da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza* dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto, sul fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della Marina mercantile, con successivo provvedimento.

Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP).

Membri:

un capitano di vascello (CP) o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP) con la qualifica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore ed un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto, per la sola durata delle relative prove, professori civili di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato *B* al presente decreto.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgere nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione ne consultare libri o manoscritti, salvo i manuali di leggi e di decreti inseriti nella raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni sara escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte. La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno. per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - I Divisione, nel termine di venti giorni da quello della comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio od estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare od estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati);

g) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

della patente di capitano di lungo corso;

oppure del diploma di capitano di lungo corso.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della data della richiesta da parte del Ministero, di cui al comma precedente.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo od impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale od impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a guardiamarina (CP) i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati guardiamarina (CP) nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale di Livorno e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, al termine del quale saranno promossi sottotenenti di vascello (CP).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro della difesa
SARTI

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1980
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 276

ALLEGATO A

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di . . . . residente a (1) . . . . (c.a.p.) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . ., chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1980.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto nautico di . . . . nell'anno . . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare . . . . (5);

di essere sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e di avere effettuato due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, o in sostituzione di essere patentato capitano di lungo corso;

con riguardo ai limiti di età, di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata . . . . (6).

Dichiaro altresì di voler sostenere un colloquio facoltativo su di una fra le seguenti lingue estere (inglese, francese, tedesco).

Allego una fotografia su carta legale, con firma autenticata.
Il mio recapito, ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso, è . . . . (7).

Data, . . .

Firma . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (8).

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso Indicare anche i procedimenti penali in corso, specificando l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(8) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali (2)		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua straniera facoltativa, a scelta tra inglese, francese o tedesco (3).	15 min.	1

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) Il candidato dovrà tradurre dall'italiano e parlare correntemente la lingua prescelta. Il punteggio della prova, pur sommandosi a quello delle altre, influirà esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

1. — DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Parte marittima

Tesi 1ª:

Definizioni, caratteri, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione. Cenni storici. L'ordinamento amministrativo della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della Marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª:

Il personale marittimo. Ordinamento della gente di mare. Matricole e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª:

I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª:

Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5ª:

Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà navale. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª:

L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: l'armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª:

I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª:

Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno e avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento di avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª:

Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione.

Tesi 10ª:

Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2. — DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª:

Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 2ª:

L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª:

Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamento internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª:

Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª:

Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª:

Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3. — DIRITTO PRIVATO E CENNI DI PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª:

Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto. Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio e residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª:

Fatto ed atto giuridico. Il negozio giuridico; concetto, classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª:

La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª:

L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie L'usucapione.

Tesi 6ª:

Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª:

Il contratto: nozione e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª:

Le imprese commerciali. Le società: cenni generali sui tipi di società I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª:

Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª:

Successione legittima e testamentaria.

4. — DIRITTO PENALE E CENNI DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª:

La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª:

Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze del reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª:

Delle pene. Pene principali e accessorie Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª:

Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª:

Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziario.

5. — DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª:

La costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª:

Il Parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª:

Il Capo dello Stato, il potere esecutivo: il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª:

La funzione giurisdizionale: la Magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª:

I diritti e i doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici. I sindacati.

6. — DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª:

Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione: concetti generali. L'amministrazione statale e periferica.

Tesi 2ª:

Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª:

L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª:

Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª:

Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª:

I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª:

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª:

La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7. — ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª:

Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª:

La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. Le crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª:

La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistema monetario. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª:

La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita e il plus valore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª:

I salariati. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª:

La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. L'aumento della popolazione mondiale.

8. — GEOGRAFIA ECONOMICA

Tesi 1ª:

Oceani e mari: moto ondoso, le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª:

Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª:

L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª:

La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª:

I porti Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª:

L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

(4271)

Concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178: « Ordinamento della Marina militare », e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, concernente il programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 5 aprile 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai vari corpi della Marina militare;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: « Norme di principio sulla disciplina militare »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno, nei giorni 24 e 25 giugno 1980.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile provvisti di laurea in: economia e commercio; fisica; giurisprudenza; ingegneria aeronautica; ingegneria chimica; ingegneria civile; ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria meccanica; ingegneria mineraria; ingegneria navale-meccanica; ingegneria nucleare; matematica; scienze politiche; discipline nautiche; scienze economiche-marittime.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto il ventesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, stabilita al successivo art. 6;

b) risultare di buona condotta;

c) possedere l'attitudine psichica e fisica indicata nel successivo art. 4;

d) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari.

Art. 4.

L'attitudine psichica e fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle « imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) *Dati somatici*:

la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

b) *Potere visivo*:

il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottopiche decimali internazionali alla distanza di m 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare: 10/10;

visus monoculare: 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore a 4 diottrie e l'ipermetropia non superare a 5 diottrie: se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente a 4 ed a 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere normale.

c) *Funzione auditiva*:

deve essere assolutamente normale.

L'accertamento dell'attitudine psichica e fisica sarà effettuato da apposita commissione presso un ente sanitario della Marina militare. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conformi all'allegato *A*, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto, su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile, con successivo provvedimento. Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP).

Membri:

un capitano di vascello (CP) o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP), con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere, saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto, per la sola durata delle relative prove, professori civili di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato *B* al presente decreto.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia di programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione né consultare libri o manoscritti salvo i manuali di leggi e di decreti inserti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte. La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, nel termine di venti giorni da quello della comunicazione, i documenti in regola col bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero: se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati);

g) originali o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della data della richiesta da parte del Ministero di cui al comma precedente.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti, entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CP) i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CP) nel ruolo normale delle capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale di Livorno ed un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto, per la durata complessiva di dodici mesi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro della difesa
SARTI

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1980
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 277

ALLEGATO A

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 00100 - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di . . . . . . residente a (1) . . . . (c.a.p.) . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . .; chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1980.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università o istituto superiore . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare . . . . (5);

con riguardo ai limiti di età, di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata . . . . (6).

Dichiaro altresì di voler sostenere un colloquio facoltativo su di una fra le seguenti lingue estere (inglese, francese, tedesco).

Allego una fotografia su carta legale, con firma autenticata

Il mio recapito, ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso, è . . (7).

Data, . . .

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma . . . . (8)

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Indicare anche i procedimenti penali in corso, specificando l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate

(7) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(8) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali (2)		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo . .	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua straniera facoltativa, a scelta tra inglese, francese o tedesco (3).	15 min.	1

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) Il candidato dovrà tradurre dall'italiano e parlare correntemente la lingua prescelta. Il punteggio della prova, pur sommandosi a quello delle altre, influirà esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

1. — DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Parte marittima

Tesi 1ª:

Definizioni, caratteri, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della Marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª:

Il personale marittimo Ordinamento della gente di mare. Matricola e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare.

Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª:

I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª:

Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5ª:

Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà navale. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª:

L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: l'armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª:

I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª:

Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno e avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento d'avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª:

Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione.

Tesi 10ª:

Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cennni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2. — Diritto internazionale marittimo

Tesi 1ª:

Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 2ª:

L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª:

Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamentazione internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª:

Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª:

Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª:

Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3. — Diritto privato e cenni di procedura civile

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª:

Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto.

Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio e residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª:

Fatto e atto giuridico. Il negozio giuridico: concetto, classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª:

La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª:

L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª:

Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª:

Il contratto: nozione e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª:

Le imprese commerciali. Le società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª:

Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª:

Successione legittima e testamentaria.

4. — Diritto penale e cenni di procedura penale

Tesi 1ª:

La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª:

Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze del reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª:

Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª:

Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare. Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª:

Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sul giudizio e sulla sentenza. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziario.

5. — Diritto costituzionale

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª:

La Costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª:

Il Parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª:

Il Capo dello Stato, il potere esecutivo: il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª:

La funzione giurisdizionale: la Magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª:

I diritti e i doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici. I sindacati.

6. — DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª:

Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione: concetti generali. L'amministrazione statale centrale e periferica.

Tesi 2ª:

Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª:

L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª:

Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª:

Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª:

I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª:

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª:

La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7. — ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª:

Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª:

La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. Le crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª:

La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistema monetari. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª:

La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita e il plus valore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª:

I salariati. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª:

La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. L'aumento della popolazione mondiale.

8. — GEOGRAFIA ECONOMICA

Tesi 1ª:

Oceani e mari: moto ondoso, le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª:

Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª:

L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª:

La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª:

I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª:

L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

(4269)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà lettere e filosofia:

istituto di storia medioevale . . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(4554)

Concorso ad un posto di tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(4555)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in Medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(4556)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Venezia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università ed istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di chimica industriale:

servizi generali . . . . . . posti 1

Titolo di studio: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 686 pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(4557)

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di chimica industriale:

istituto di fisica . . . . . posti 1

Titolo di studio: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(4559)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di meccanica applicata alle macchine . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in Ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(4558)

Concorso ad un posto di tecnico dietista presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici dietisti delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica II cattedra . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti tecnici o il diploma degli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(4560)

Concorso a due posti di tecnico laureato presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica fisica, elettrochimica e metallurgia posti 1

istituto di meccanica e costruzione delle macchine . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere indirizzate al rettore del Politecnico, piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(4561)

Concorso a ottantadue posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 28 novembre 1979, pag. 9679, numero redazionale 10341, si comunica che le prove di esame relative al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di mineralogia e petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali già indicate per il settantaduesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 9 giugno 1980 alle ore 9.

(4562)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentanove posti di segretario nel ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentanove posti di segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1979, avranno luogo nei giorni 26 e 27 giugno 1980, alle ore 8, nelle sedi di esame sotto indicate:

Torino (per i candidati residenti nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta): Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24;

Genova (per i candidati residenti nella regione Liguria): liceo Doria, via Diaz, 8;

Milano (per i candidati residenti nella regione Lombardia): Università Bocconi, via Sarfatti, 25;

Verona (per i candidati residenti nelle regioni Veneto e Trentino-Alto Adige): Fiera di Verona, viale del Lavoro, n. 8/A, padiglione 8;

Trieste (per i candidati residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia): Università degli studi di Trieste, facoltà di economia e commercio, piazzale Europa, 1;

Bologna (per i candidati residenti nella regione Emilia-Romagna): istituto tecnico industriale Odone Belluzzi, via R. Sanzio, 2;

Firenze (per i candidati residenti nella regione Toscana): istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci, via del Terzolle, 91;

Ancona (per i candidati residenti nelle regioni Marche ed Umbria): I liceo scientifico Luigi di Savoia, via Vecchini, 2;

Pescara (per i candidati residenti nelle regioni Abruzzo e Molise): liceo ginnasio statale G. D'Annunzio, via Venezia, 41;

Bari (per i candidati residenti nella regione Puglia): Villaggio del Fanciullo - San Nicola, piazzale Giulio Cesare, 13;

Potenza (per i candidati residenti nella regione Basilicata): liceo classico Orazio Flacco, via Vaccaro;

Reggio Calabria (per i candidati residenti nella regione Calabria): istituto tecnico R. Piria, via Piria;

Roma (per i candidati residenti nella regione Lazio): palazzo dei congressi, piazzale Kennedy;

Napoli (per i candidati residenti nella regione Campania): istituto tecnico industriale Righi, viale Kennedy, 425;

Cagliari (per i candidati residenti nella regione Sardegna): istituto magistrale statale Eleonora D'Arborea, via Carboni Boi, 2;

Palermo:

(per i candidati residenti nella provincia di Palermo): istituto tecnico commerciale statale Quarto, via Alberto Rallo;

(per i candidati residenti nella provincia di Trapani): liceo scientifico statale S. Cannizzaro, via Arimondi, 14;

(per i candidati residenti nelle province di Agrigento e Caltanissetta): istituto tecnico industriale F. Maiorana, via Lamarmora, 66;

Messina: (per i candidati residenti nella provincia di Messina): (dalla lettera A alla lettera I): istituto tecnico industriale Verona-Trento, via Ugo Bassi, isolato 148:

(dalla lettera L alla lettera Z): istituto tecnico nautico Caio Duilio, via Natoli;

Catania:

(per i candidati residenti nella provincia di Catania): liceo classico M. Cutelli, via Firenze, 202;

(per i candidati residenti nelle province di Enna, Ragusa e Siracusa): ente Fiera, viale Kennedy, 8.

I candidati sono ammessi con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

(4539)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di oculistica;

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica;

un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia; un posto di assistente della 1ª divisione di chirurgia generale; un posto di assistente della 2ª divisione di chirurgia generale; un posto di assistente della 3ª divisione di medicina generale; tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione; un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica, tutti addetti al funzionamento del dipartimento di emergenza e di accettazione di 2° livello.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(1580/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso a due posti di assistente della chirurgia generale « Migliori »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale « Migliori ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(1570/S)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(1572/S)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lentini (Siracusa).

(1573/S)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(1590/S)

OSPEDALI DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(1566/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(1568/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di anestesia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

(1587/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(1574/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di primario della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(1578/S)

OSPEDALE « M. SARCONE » DI TERLIZZI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di oculistica;

un posto di primario di anatomia e istologia patologica;

un posto di primario e un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria - Ripartizione personale, dell'ente in Terlizzi (Bari).

(1589/S)

OSPEDALE DI SAPRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di pediatria;

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sapri (Salerno).

(1588/S)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(1583/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801280)